

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI  
24.30. E 24.51.

*Agli identici emendamenti 24. 30. e 24. 51, sostituire le parole da:* contenere i criteri *fino a:* il proprio progetto alle *con le seguenti:* , per ogni intervento previsto nei programmi, indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle.

**0. 24. 51. 1.** Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

*Al comma 8, sostituire le parole da:* indicare espressamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-*ter*, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa.

**\*24. 30.** Giorgio Conte.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sostituire le parole da:* indicare espressamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-*ter*, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa.

**\*24. 51.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sostituire le parole da:* indicare espressamente *fino a:* dai predetti soggetti offerenti *con le seguenti:* contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario. Tali criteri sono comunque soggetti al rispetto delle regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.

*Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-*bis*. All'articolo 37-*ter*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

**24. 11.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente fino a: dai predetti soggetti offerenti con le seguenti: contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario.*

*Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.

**24. 12.** Bellillo, Lion, Pappaterra, Nesi.

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

**24. 14.** Pappaterra, Lion, Nesi, Bellillo.

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole da: disciplinati gli effetti fino a: 31 gennaio 2004 con le seguenti: annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi.*

**24. 16.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: gli effetti sulle procedure in corso aggiungere le seguenti: ai sensi della legge 1° agosto 2002, n. 166,.*

**24. 17.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-quater. Qualora per un intervento siano presentate più di una proposta e più di una, ai sensi dell'articolo 37-ter, sia ritenuta di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i relativi promotori a presentare, entro quindici giorni dalla richiesta, le eventuali proposte

migliorative degli elementi di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di natura quantitativa e procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto previsto nell'avviso indicativo e nell'articolo 21. Qualora per un intervento sia presentata una sola proposta, oppure nel caso siano presentate più proposte ma una sola sia ritenuta ai sensi dell'articolo 37-ter di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto disposto dall'articolo 37-quater ».

**24. 26.** Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: « , prima dell'avvio dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « ; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».

11. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: « che può disporre » sono sostituite dalle seguenti: « il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.*

**24. 50.** Governo.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. La realizzazione diretta di un'opera pubblica, ed in particolare di un'opera di urbanizzazione da parte di un titolare di una concessione edilizia o di un piano di

lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, costituisce un « appalto pubblico di lavori » ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE. qualora l'appalto superi la soglia di applicazione della direttiva, l'affidamento del medesimo deve avvenire nel rispetto delle procedure di messa in concorrenza previste dalla direttiva stessa, nel caso l'importo dei lavori sia inferiore a detta soglia, l'affidamento dei lavori è comunque soggetto al rispetto delle relative regole del Trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.

**24. 19.** Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

**24. 28.** Lupi, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Parolo.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario). — 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 166 del 2002.»

**24. 01.** Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario). — 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

**24. 02.** Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

#### (A.C. 5179-A/R — Sezione 27)

#### ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 25.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) compilazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;

b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trentagiorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti*

*che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: testo unico con le seguenti: unico testo normativo.*

**25. 201.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: provvedendo in particolare:*

1) a disciplinare le forme giuridiche che, in caso di aggiudicazione o affidamento, devono assumere i raggruppamenti di operatori economici secondo le previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 4 della direttiva 2004/18/CE;

2) a disciplinare la procedura del dialogo competitivo, individuando modalità e limiti della sua utilizzazione secondo le previsioni dell'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE;

3) a disciplinare le ipotesi nelle quali si possono stipulare accordi quadro, secondo le previsioni dell'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE;

4) a disciplinare le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione secondo le previsioni dell'articolo 33 della direttiva 2004/18/CE;

5) ad individuare le disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE applicabili, con adeguati adattamenti e semplificazioni, agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

**25. 3.** Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**25. 5.** Russo Spena.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale ed autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità provvedendovi con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**25. 203.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2004 nella Causa C-274/02.

**25. 200.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:*

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sono abrogati il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e

successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, nonché le disposizioni, da individuare nei decreti legislativi di cui al comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001, e successive modificazioni.

1-ter. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le modifiche resesi necessarie ed opportune a seguito dell'approvazione di nuove norme legislative nonché dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, nelle more dell'approvazione delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le disposizioni degli stessi decreti da considerarsi abrogate per effetto di norme legislative approvate successivamente alla loro entrata in vigore.

**25. 4.** Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

*Al comma 2, sostituire le parole: sono emanati anche in mancanza di detto parere con le seguenti: non possono essere emanati.*

**25. 6.** Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**25. 7.** Russo Spena.

*Al comma 3, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.*

**25. 202.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 5179-A/R – Sezione 28)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 26.

*(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).*

1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

*(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).*

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. *(Modifica dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204).* – 1. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'obbligo dell'indicazione del luogo di origine o provenienza, di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di seconda trasformazione dell'industria alimentare ».

**26. 02.** Cosentino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. *(Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di concorrenza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale di tutela della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Con-

siglio n. 1/2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga alle intese restrittive della concorrenza e alla normativa processuale;

b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collaborazione con le Autorità dell'Unione europea e degli Stati membri;

c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche prevedendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

**26. 03.** Cosentino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. (Modifica al decreto legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE). — 1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

**26. 04.** Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. (Proroga di termini relativi alla normativa antincendio per le strutture ricettive). — 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2006.

**26. 05.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro Cialente Lulli, Boiardi, Nigra, Rughia, Grotto.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
26.010. DEL GOVERNO.

*All'articolo aggiuntivo 26. 010 del Governo, aggiungere, in fine, le parole: di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.*

**0. 26. 010. 1.** Polledri, Didonè.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27 — 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole « di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata ».

**26. 010.** Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
26.011 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 1, sostituire le parole: degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli con le seguenti: delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli.*

**\*0. 26. 011. 1.** Osvaldo Napoli.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 1, sostituire le parole: degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli con le seguenti: delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli.*

**\*0. 26. 011. 6.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*0. 26. 011. 2.** Osvaldo Napoli.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*0. 26. 011. 7.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**0. 26. 011. 14.** Polledri, Didonè.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cui al comma 2 fino a: regime di esenzione con le seguenti: sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1 presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime fiscale di cui al comma 1.*

**\*0. 26. 011. 3.** Osvaldo Napoli.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cui al comma 2 fino a: regime di esenzione con le seguenti: sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1 presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime fiscale di cui al comma 1.*

**\*0. 26. 011. 8.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 fino a: termini per l'effettuazione degli accertamenti.*

**0. 26. 011. 9.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 fino a: Non si fa luogo, in ogni caso con le seguenti: entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*

**0. 26. 011. 4.** Osvaldo Napoli.



*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e non oltre.*

**0. 26. 011. 10.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.*

**0. 26. 011. 15.** Polledri, Didonè.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: all'aiuto vietato con le seguenti: ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1.*

**0. 26. 011. 11.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*

**0. 26. 011. 12.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 6, primo periodo, premettere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,*

**\*0. 26. 011. 5.** Osvaldo Napoli.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 6, primo periodo, premettere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,*

**\*0. 26. 011. 13.** Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.

*All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**0. 26. 011. 16.** Didonè, Polledri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 27. (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione europea C (2002) 2006 del 5 giugno 2002).** — 1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione della Commissione europea C (2002) 2006 del 5 giugno 2002.

2. Il recupero delle minori imposte corrisposte viene eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalla presente norma, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con

l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.

4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria *de minimis* e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1.

5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalla presente norma. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi della presente norma in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia od inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche comunitarie, sono stabilite

le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4.

7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile.

8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, vengono definite ai commi successivi le modalità per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. Il recupero viene effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla CDP S.p.A. a partire dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della CDP S.p.a., ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria *de minimis* e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione

della Commissione di cui al comma 8, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle società di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle società di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale è impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni alla applicazione delle presenti norme.

12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta, oltre agli interessi di cui al precedente comma, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.

13. Le società interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli im-

porti dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

15. Alle società che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10 e in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, sarà applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.

16. È fatta in ogni caso salvo la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia od inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.

**26. 011.** *(nuova formulazione)* Governo.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. *(Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91).* — 1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: « ai fini civilistici e fiscali » sono sostituite dalle seguenti: « ai soli fini civilistici ».

**26. 012.** Governo.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 26.013 del Governo, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).

**0. 26. 013. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. *(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*

del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01). —

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 8-*quinquies*. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 3 dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-*sexies*. Fino a che non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-*quinquies* il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-*septies*. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-*quinquies* non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo del predetto decreto. ».

2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

3.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

3.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

3.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

3.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

a) devono essere di costruzione robusta;

b) non devono provocare rischi supplementari;

c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;

d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;

e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. ».

3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 1, capoverso 8-*quinquies*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli eventuali e maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni, derivanti dagli adeguamenti previsti dal presente articolo, possono essere compensati da minori interventi di natura discrezionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

**26. 013.** Governo.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. (*Modificazioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE*). — 1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma, le parole: « di qualsiasi genere » sono sostituite dalle seguenti:—« di I°, II°, III°, IV° e V° categoria, gruppo A) e gruppo B), »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « dal Questore » sono aggiunte le seguenti: « , nonché materie esplodenti di V° categoria, gruppo C), ai privati che non siano maggiorenni e che non esibiscono un documento di identità in corso di validità »;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio, non si applicano alle materie esplodenti di V° categoria, gruppo D) e gruppo E) ».

**26. 014.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 27. (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale, procedura di infrazione n. 2003/2049).

– 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale è facoltà del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tal fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute ed il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di VIA, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata.

**26. 015.** Governo.

(A.C. 5179-A/R – Sezione 29)

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la produzione del pane tradizionale è una voce importante dell'attività economica artigianale del nostro Paese;

oggi in Italia operano venticinque mila aziende nel settore della panificazione e pertanto vi è bisogno di una politica di tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato alimentare;

il quadro legislativo comunitario non tutela nel modo migliore la nostra produzione in quanto pone sullo stesso piano il pane tradizionale fresco e quello congelato e poi commercializzato come tale;

il consumatore deve avere la possibilità di essere informato e di poter acquistare il prodotto che desidera senza inganni, con una corretta etichettatura;

le associazioni di rappresentanza dei panificatori tradizionali hanno protestato per questa assenza di tutela della produzione nazionale e hanno chiesto di intervenire al fine di salvaguardare un patrimonio culturale ed economico del nostro Paese;

le associazioni degli artigiani sono pronte a proporre un disciplinare per la tutela del pane artigiano al fine di ottenere un marchio comunitario di « Specialità Tradizionale Garantita »,

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria ogni iniziativa utile finalizzata a tutelare la produzione artigianale del pane tradizio-

(Approvato)

nale fresco al fine di garantire la qualità del prodotto e tutelare il tessuto economico legato a tale produzione.

9/5179-A/R/1. Molinari, Meduri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 contiene una delega al Governo per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari nel solco di una complessiva e meritoria attività in materia di etichettatura, tracciabilità, igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, nonché di tutela dei prodotti alimentari tipici nazionali;

in questo senso si richiamano da ultimi il regolamento 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, contenente disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento 1148/2001/CE, del 12 giugno 2001 della Commissione, in materia di tracciabilità;

la materia è in forte evoluzione poiché il 30 marzo 2004 il Parlamento europeo ha approvato la riforma delle norme sull'igiene degli alimenti di cui fanno parte la direttiva 2004/41/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di igiene dei prodotti alimentari e di disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale, nonché i regolamenti 852/2004/CE del 29 aprile 2004 e 853/2004/CE, entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari e sull'igiene per gli alimenti di origine animale;

dopo l'approvazione del decreto-legge n. 157 del 2004 in materia di tracciatura dei prodotti alimentari, l'impegno del Governo e del Parlamento per un rafforzamento delle iniziative e delle tutele nei riguardi del consumatore in materia alimentare deve altresì essere ancora completato con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 38 del 2003 di riforma del settore agricolo e dalla legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 2003), che all'articolo 6 prevede una delega triennale per il riassetto della normativa in oggetto;

in materia di difesa dei prodotti alimentari tipici italiani il regolamento 178/2002/CE, richiamato dalla legge di riforma dell'agricoltura (legge n. 38 del 2003, articolo 1, comma 2, lettera e)), espressamente prevede nell'articolo 1 la necessità di tener conto della « diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali », mentre con la legge comunitaria 1999 (legge n. 526 del 1999, articolo 10) da ultimo modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si è consentita un'adeguata commercializzazione ai prodotti tradizionali, elencati ai sensi del decreto legislativo n. 173 del 1998, che non superavano, in virtù dei particolari procedimenti di lavorazione, le rigide maglie igieniche comunitarie;

si ritiene opportuno, in tema di tracciabilità e sicurezza dei prodotti alimentari, anche alla luce degli accordi euromediterranei, che produrranno un incremento delle importazioni alimentari, rafforzare i controlli relativi alla rilevazione, nei prodotti alimentari importati dai Paesi extra UE, di agenti patogeni o di sostanze o trattamenti non consentiti dalla normativa comunitaria, considerando l'arretratezza delle normative di molti dei Paesi produttori;

in tema dei prodotti tipici italiani il timore è quello che le nuove norme sull'igiene dei procedimenti produttivi sopprimano o restringano lo spazio di commerciabilità che in definitiva ha consentito, a dispetto dei procedimenti standar-

dizzati delle multinazionali alimentari, l'esplosione dei prodotti tipici alimentari italiani nel mondo, una delle poche voci rimaste fieramente in attivo della nostra bilancia commerciale,

impegna il Governo

nell'ambito del recepimento della normativa comunitaria e di emanazione dei decreti delegati, quali citati in premessa:

a rafforzare i controlli esistenti ed introdurre eventualmente di ulteriori in materia di sicurezza dei prodotti alimentari importati dai Paesi extra UE, eventualmente ponendoli a carico degli importatori, in particolare in materia di individuazione di agenti patogeni o di sostanze o trattamenti non consentiti dalla normativa comunitaria;

a difendere, nel recepimento delle nuove normative comunitarie, le deroghe igieniche e di commercializzazione per i prodotti tipici alimentari italiani di cui all'elenco adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998;

a prevedere, in tale complessivo ambito di riforma, il necessario coordinamento, ed ove occorra il concerto, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori da un lato e la qualità dei prodotti alimentari tradizionali italiani dall'altro.

9/5179-A/R/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Collavini, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Zama, Viale.

La Camera,

considerato che:

la discussione del disegno di legge comunitaria rappresenta ogni anno l'occasione affinché Parlamento e Governo si confrontino in maniera adeguata sul modo migliore per recepire nell'ordinamento italiano le direttive e le altre disposizioni

provenienti dall'Unione europea, secondo le norme del diritto e la tutela degli interessi dei cittadini;

nel corso del 2004 il Tar della Liguria, con sentenza n. 113/2004, ha accolto il ricorso presentato da un cospicuo numero di produttori olivicoli di tale regione avverso le disposizioni con cui il Ministero delle politiche agricole aveva in precedenza dato attuazione al regolamento dell'Unione europea che disciplina la commercializzazione dell'olio di oliva, ritenendo illegittima la disposizione relativa al divieto di commercializzazione dell'olio sfuso;

il Ministero interessato ha promosso ricorso al Consiglio di Stato avverso tale sentenza del Tar, ma che — come rilevato dalle persone ricorrenti e dalle associazioni di categoria che le sostengono — la materia si presenta comunque come opinabile, mentre appaiono rilevanti, almeno a certe condizioni, le garanzie di tutela di un sistema tipico e tradizionale di commercializzazione dell'olio di oliva (le cosiddette « damigiane »);

l'interpretazione più corretta del regolamento appare quella che consente la commercializzazione di olio sfuso nelle cosiddette « damigiane » a determinate garanzie di tutela della produzione, e comunque esclusivamente presso il frantoio di produzione dello stesso,

impegna il Governo

a promuovere presso gli uffici della Commissione dell'Unione europea una procedura di verifica delle norme del citato regolamento al fine di fornire un chiarimento interpretativo in materia.

9/5179-A/R/3. Banti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge è volto all'attuazione della direttiva comunitaria 6/2003/CE sugli abusi di mercato;

esso prevede che sia l'*insider trading* che la manipolazione di mercato siano puniti con sanzione penale e amministrativa;

per quanto riguarda l'*insider trading*, la disposizione depenalizza la fattispecie attualmente prevista dall'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), riguardante i c.d. *insiders* « secondari », ossia i soggetti cui l'*insiders* « primario » ha comunicato informazioni privilegiate, poiché il divieto loro imposto di compiere operazioni sul titolo (che pure si affianca ora al divieto di divulgare ulteriormente la notizia o di suggerire operazioni, prima non perseguito) viene sanzionato solo in via amministrativa;

a parte questa differenza, non risulta affatto chiaro se la restante area della fattispecie sanzionata in via amministrativa si sovrapponga anche solo parzialmente alla fattispecie criminosa di *insider trading*;

riguardo all'aggiotaggio, la sovrapposizione delle due fattispecie risulta ancor più evidente, poiché quella sanzionata amministrativamente riprende espressamente la norma della direttiva comunitaria, mentre quella penalistica risulta identica a quella contenuta nell'attuale articolo 2637 del codice civile, ossia l'aggiotaggio;

pertanto, il reato di aggiotaggio previsto dalla nuova disciplina è una fattispecie interamente contenuta in quella, più ampia, contenuta nella Direttiva 6/2003/CE e ripresa dall'articolo 187-ter del testo unico come modificato dall'articolo 8;

la sovrapposizione delle due fattispecie viene confermata dall'articolo 187-duodecies del testo unico, il quale specifica che il procedimento amministrativo prosegue nonostante l'apertura di un processo penale;

pertanto, la disciplina dell'*insider trading* e della manipolazione del mercato delineate dall'articolo 8 realizzano in ma-

niera occulta una sovrapposizione delle sanzioni penali e amministrative, le quali verranno applicate *congiuntamente*, scelta che viola tanto l'articolo 9 della legge 689 del 1981, quanto un generale principio di ragionevolezza, poiché si cumulano inutilmente sanzioni punitive per lo stesso fatto,

impegna il Governo

a tener conto dei rilievi formulati in premessa, anche eventualmente mediante successive iniziative normative, al fine di consentire una più ragionevole applicazione della disciplina introdotta.

9/5179-A/R/4. Fluvi, Agostini, Benvenuto, Gambini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge è volto all'attuazione della direttiva comunitaria 6/2003/CE sugli abusi di mercato;

tale disposizione riformula anche la disciplina sugli obblighi di comunicare al pubblico le informazioni su fatti *price sensitive* imposti alle società quotate;

inoltre, seguendo la direttiva, il settimo comma del nuovo articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introduce un obbligo di comunicazione in capo a soci rilevanti ed esponenti aziendali riguardo alle operazioni da essi compiute su titoli della società stessa;

il suddetto comma, però, a differenza dell'articolo 6, comma 5, della direttiva, impone un dovere di comunicazione delle suddette operazioni sia verso l'autorità di vigilanza, sia al pubblico;

l'obbligo di portare a conoscenza del pubblico qualsiasi negoziazione compiuta dai suddetti soggetti sui titoli dello stesso emittente pare esagerato a meno di non prevedere delle soglie di rilevanza o altri meccanismi di filtro, poiché un'eces-